



Ministero dell'Interno

VISTO l'articolo 1- bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede che il trattenimento dei richiedenti asilo nei casi di cui allo stesso articolo 1-bis, comma 1, lettere a), b),c) e comma 2, lettera a), e' attuato nei Centri di Identificazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, ed in particolare l'articolo 5 che dispone l'istituzione nei centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'Interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro trenta giorni;

RILEVATA la necessita' di istituire i Centri di identificazione nell'ambito territoriale di competenza delle Prefetture- uffici Territoriali del Governo dove sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

VISTO l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, che individua la prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Gorizia far quelle presso le quali istituire le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

CONSIDERATO che e' in corso di realizzazione, nell'area demaniale dell'ex caserma "Polonia", situata nel Comune di Gradisca d'Isonzo, provincia di Gorizia, un Centro di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e che la medesima area e' idonea per la realizzazione di un separato e distinto Centro 'identificazione ;

RILEVATA l'opportunita' di istituire il Centro d'identificazione nella stessa area in cui e' ubicato il Centro di permanenza temporanea ed assistenza al fine di utilizzare sinergicamente i servizi da apprestare per le diverse tipologie di centri nel rispetto delle specifiche normative che ne regolano la gestione;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 18997, n. 281, e la regione Friuli Venezia Giulia :



Ministero dell'Interno

DECRETA

Art. 1.

1. L'area demaniale dell'ex caserma "Polonio", ubicata nel Comune di adisca di Isonzo, provincia di Gorizia, e' individuata per la realizzazione del Centro di identificazione.

Roma
IL ministro



Ministero dell'Interno

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema del decreto di istituzione del centro di identificazione ex art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello Status di rifugiato.

L'articolo 1-bis, comma 3, del decreto –legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge “Fini-Bossi”, prevede che il trattenimento dei richiedenti asilo nei casi di cui allo stesso articolo 1-bis, comma 1, lettere a),b),c) e comma 2 lettera a). E' attuato nei Centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. A tale ultimo provvedimento la disposizione attribuisce il compito di determinare il numero, le caratteristiche e le modalita' di gestione dei Centri in questione.

Il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, adottato con D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, ha fissato, all'art. 5, in sette il numero dei Centri di identificazione prevedendone l'istituzione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'Interno sentite la Conferenza Unificata e le regioni e le province autonome interessate che si esprimono entro trenta giorni”.

I Centri d'identificazione, unitamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ed all'organi di indirizzo centrale (Commissione nazionale per il Diritto d'asilo) rappresentano gli assi portanti della nuova disciplina procedurale sull'asilo introdotta dalla legge n. 189 del 2002.

La legge citata ha, in particolare, inteso perseguire la migliore funzionalita' delle procedure di valutazione delle domande di applicazione della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati ponendo un'intima connessione fra organi provinciali di esame della domanda (le suddette Commissioni territoriali) e i Centri di identificazione, destinati ad evitare la loro dispersione sul territorio nazionale ed eventualmente nello Spazio comune europeo.

Infatti, in aggiunta alla disposizione dell'art. 5, l'art. 12 del DPR n. 303/2004 istituisce sette Commissioni territoriali, rispettivamente presso le Prefetture- UTG di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani e prevede che nella provincia in cui sono istituite sia il centro di identificazione che la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno, possa destinare idonei locali del Centro a sede degli uffici della Commissione.

In ossequio alla disciplina illustrata, proprio nell'ambito delle province di cui sopra si intendono istituire i Centri in oggetto.

E' da evidenziare, inoltre, che in alcune delle province indicate, sono operative strutture governative per gli immigrati irregolari e gli “asilanti” che discendono dall'attuazione della disciplina



Ministero dell'Interno

dell'immigrazione e precisamente: Strutture di prima assistenza (comunemente denominate anche centri di accoglienza) e Centri di permanenza temporanea e assistenza . Il comma 3 dell'art. 5 del regolamento n. 303/2004 consente di utilizzare per le finalita' di centro d'identificazione le strutture di prima assistenza di cui alla legge 29.12.1995, n. 563, di conversione del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451. (l'articolo 2 del suddetto decreto legge prevede che per far fronte a situazioni di emergenza connesse con l'attivita' di controllo della frontiera marittima e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione, possono istituirsi....centri dislocati lungo la frontiera marittima della stessa Regione per le esigenze di prima assistenza a favore di gruppi di stranieri.).

L'esistenza di diverse tipologie di strutture, cui si aggiungono ora i Centri di identificazione , rende opportuno, almeno per le province in cui sussiste la possibilita' tecnica di realizzare l'intendimento, ubicare i diversi Centri, nel pieno rispetto delle singole discipline che li regolano , nella medesima area in modo da realizzare una struttura polifunzionale con settori separati e distinti per le specifiche categorie di stranieri per le quali sono finalizzate.

La razionalizzazione strutturale perseguita e' diretta a sfruttare le opportune sinergie nell'espletamento dei servizi tecnico-logistici predisposti per le diverse strutture, nella scrupolosa osservanza delle norme che ne regolano la gestione.

→ GORIZIA

Nella provincia di Gorizia, presso l'area demaniale dell'ex- caserma "Polonio", nel Comune di Gradisca d'Isonzo, e' in via di realizzazione un centro di Permanenza temporanea e assistenza .

La medesima area ha spazi sufficienti ed idonei per consentire la costruzione in modo separato e distinto, del Centro d'Identificazione unitamente ai locali necessari per gli uffici della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.